

R. G. 607/2010

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La corte di appello di Venezia
Sezione Prima Civile

riunitasi in camera di consiglio, nelle persone di

dott. Paola Di Francesco	- presidente -
dott. Guido Santoro	- consigliere rel. -
avv. Erminia Gazzillo	- giudice ausiliario -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da

ELLE EMME COSTRUZIONI DI MASSARIOL LUCA (c.f./p.i.: 03166510264)

elettivamente domiciliato in SAN POLO 3080/L VENEZIA presso lo studio dell'avv. PINELLO GIORGIO, rappresentato e difeso in causa dagli avv.ti D'ANGELO INNOCENZO (DNGNCN57L17E098L) VIA OLIVI 38 TREVISO; ARCIPRETE DANIELA (RCPDNL59B43L736W) VIA *OLIVI 38 TREVISO;

- **parte impugnante** -

contro

GIANPIETRO CECCATO (c.f./p.i.:)

elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI 64 VENEZIA MESTRE presso lo studio dell'avv. SPEZIALI ANNALISA, rappresentato e difeso in causa dall'avv. MAZZON MARIATELLA (MZZMST71L55L407E) VIA COLETTI 43 TREVISO;

- **parte impugnata** -

Avente a oggetto: impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.) – impugnazione avverso il lodo pronunciato inter partes in data 10/3/2009 presso la Camera arbitrale di Venezia dall'arbitro unico avv. Stefano Sternini.-

Causa riservata in decisione all'udienza del 28 aprile 2016 sulle seguenti conclusioni delle parti

Parte impugnante

“Come da atto di citazione d'appello”.

Si riportano le conclusioni richiamate:

“In via preliminare

Piaccia alla S.V. Ill.ma contrariis reiectis, sospendere l'efficacia del lodo impugnato, per i giusti motivi riportati in narrativa e nelle documentazioni allegate, manifestamente fondanti la domanda attorea.

In via principale



Piaccia alla S.V. Ill.ma ogni avversa domanda, pretesa ed eccezione respinta, per i motivi di cui in narrativa, accogliere le domande dell'appellante e dichiarare la nullità del lodo impugnato. Vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio d'appello e del lodo arbitrale".

Parte impugnata

Non avendo la parte impugnata presenziato all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni si riportano le conclusioni da ultimo assunte, ossia quelle recata dalla comparsa di risposta.

"Chiede che Codesta Ecc.ma Corte rigetti in toto le domande di parte appellante siccome formulate in via preliminare, in via principale ed in via istruttoria e confermi in toto il lodo arbitrale prot. N. 361 emesso in data 10-3-2009 dall'arbitro unico avv. Stefano Sternini, con ampia vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio".

Motivi della decisione

In fatto.-

Con l'atto di citazione di cui innanzi Massariol Luca titolare della ditta Elle Emme Costruzioni di Massariol Luca ha impugnato il lodo arbitrale n. 361 pronunciato dall'arbitro unico avv. Stefano Sternini presso la camera arbitrale di Venezia in data 10-3-2009.

A sostegno dell'impugnazione sono stati formulati tre motivi con richiesta alla corte di dichiarare la nullità del lodo impugnato e di *"accogliere le domande dell'appellante"*.

Si è costituito in causa Gianpietro Ceccato, opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione e chiedendone il rigetto, con domanda di integrale conferma del lodo impugnato.

La causa, precisate dalle parti le conclusioni, è stata riservata per la decisione all'udienza del 28 aprile 2016, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.-

In diritto.-

1. Con il lodo impugnato l'arbitro unico, espletata c.t.u. e assunte le prove testimoniali ammesse, ha accertato l'esistenza dei vizi nelle opere appaltate dal Massariol alla ditta Elle Emme e consistenti nella ristrutturazione di un immobile sito in Olmi di S. Biagio di Collalta e ha condannato l'appaltatrice a risarcire i conseguenti danni, liquidati in € 26.071,88 sulla scorta della svolta indagine tecnica.

L'arbitro ha altresì condannato l'impresa Elle Emme al pagamento della penale per il ritardo nella esecuzione delle opere, determinata in € 5.000,00.

2. Con il primo motivo di impugnazione si denuncia la nullità della pronuncia arbitrale per aver provveduto *"su tema non compreso nella clausola compromissoria"*, con mancanza di motivazione e ultrapetizione nella quale sarebbe pure incorso l'arbitro.

La carenza di motivazione denunciata non è riscontrabile, in quanto l'arbitro ha dato puntuale ed esaustiva spiegazione della ragione per la quale ha ritenuto di poter provvedere anche sulla domanda avente a oggetto la costruzione del muro di recinzione. A pagina 6 e seguente del lodo vi è l'esposizione del ragionamento giuridico adottato dall'arbitro (*"in proposito si osserva che l'accordo relativo alla realizzazione del muretto è privo di rilevanza autonoma, né ha carattere*



novativo del precedente contratto, con la conseguenza che la clausola compromissoria deve ritenersi estesa a tale patto aggiunto, poiché costituente parte integrante del contratto originario. Sul punto la dottrina, che si ritiene di condividere, riconosce l'estendibilità della clausola compromissoria ogni volta che sia rinvenibile una 'unità strutturale' tra gli accordi").

Neppure è fondata l'eccezione relativa alla ultrapetizione, in quanto è certo che nell'atto introduttivo dell'arbitrato il Ceccato ebbe a richiamare la dichiarazione scritta di pugno del Massariol in calce al contratto, allegando che *"il muretto di recinzione esterno non è mai stato realizzato da parte della Ellemme"* (domanda introduttiva 7-5-2008, pag. 2 s.), formulando la connessa e conseguente domanda diretta all'accertamento dell'inadempimento della ditta Ellemme (ivi, pag. 3).

Quanto alla lamentata esorbitanza dalla clausola compromissoria dell'opera consistente nella realizzazione della *"muretta di recinzione"*, va premesso che si tratta di opera all'interno dell'edificio oggetto dell'appalto e che la obbligazione alla sua realizzazione si desume dalla apposizione in calce al contratto di appalto recante la clausola compromissoria di una aggiunta vergata di pugno dal Massariol (*"4.1.07 Vengo pagato di tutto più è da fare la muretta di recinzione esterna già pagata. In fede. Massariol Luca"*).

Orbene, posto che la clausola compromissoria ha deferito al giudizio arbitrale *"tutte le controversie relative al presente contratto"* e ritenuto che la costruzione del muretto di recinzione, come si ricava dalla sopra riportata dichiarazione dello stesso Massariol, fa parte di quel contratto di appalto, tanto che il suo corrispettivo è a pieno titolo ricompreso nel corrispettivo pagato, considerato inoltre che fra i quesiti sottoposti all'arbitro – per quanto innanzi già evidenziato – vi era anche quello inerente al pagamento della predetta opera, non resta che concludere per la sicura ricomprensione nell'ambito della generale dizione recata dalla clausola innanzi riportata anche della controversia relativa alla realizzazione del muretto di recinzione.

Il motivo è, dunque, privo di fondamento e va respinto.

3. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la violazione di norme di diritto *"ex art. 829 comma terzo c.p.c."* per aver l'arbitro posto a carico dell'impresa appaltatrice l'onere della prova della tempestività della denuncia, così, secondo l'impugnante, incorrendo in una violazione *"di un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico"* oltre in una violazione del principio del contraddittorio, non essendo stato consentito alla parte *"di difendersi su una questione che non era stata neppure posta in atti dalla parte istante"*.

Quanto alla *"violazione di norme di diritto"* mette conto rilevare che la clausola arbitrale è stata stipulata in data 10 aprile 2006 e, dunque, dopo l'entrata in vigore della riforma dell'art. 829 c.p.c. a tenore del quale *"l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge"*.

Nel caso di specie, pacifico che la clausola non contiene la espressa previsione della impugnabilità per violazione di norme di diritto e rilevato che non è stata neppure prospettata da alcuno che via sia una previsione di legge al riguardo, non può che ritenersi l'inammissibilità del motivo in esame.

4. Con il terzo motivo ci si duole che l'arbitro non abbia valutato le eccezioni sollevate (art. 829 n. 12 c.p.c.) e sia conseguentemente incorso in una *"mancanza di motivazione ex art. 829 n. 4 c.p.c."*

La doglianza si dirige avverso la mancata valutazione delle osservazioni che il c.t. di parte aveva sollevato avverso gli esiti della c.t.u., avendo l'arbitro ritenuto *"di condividere le risultanze della"*



CTU, in quanto congrua ed immune da vizi logici e ritenute viceversa non persuasive le controdeduzioni del CTP di parte convenuta, puntualmente ed esaustivamente confutate dal CTU”.

La mera ritrascrizione del brano della motivazione del lodo sul punto evidenzia l’infondatezza del motivo incentrato a.) sulla omessa motivazione e b.) di quello basato sulla omessa valutazione delle osservazioni del c.t. di parte, in quanto risulta all’evidenza che:

a.) l’arbitro ha fornito una motivazione alla sua decisione, facendo richiamo alle valutazioni espresse sul punto dal c.t.u., valutazioni che ha ritenuto di condividere (motivazione c.d. *per relationem*);

b.) la disamina dei rilievi del c.t. di parte è stata operata dal giudice privato con rinvio alla replica redatta dal c.t.u. che, sempre ad avviso dell’arbitro, ha idoneamente confutato le contestazioni mosse dal difensore tecnico della parte. In tale chiarita prospettiva la circostanza che l’arbitro non abbia dato “*nemmeno conto di quali siano le osservazioni del CTP*” non rappresenta un dato dirimente, in quanto avendo fatto richiamo alla replica in proposito svolta dal consulente dell’ufficio è alla relazione scritta di costui che occorre avere riguardo.

E non è stato posto in dubbio (e risulta d’altronde dalla mera lettura della relazione dell’ing. Garbuggio) che l’esperto dell’ufficio ha preso in distinta ed analitica disamina tutti i rilievi mossi dal consulente di parte contrapponendovi la sua argomentata replica (così la circostanza relativa alla esistenza della tinteggiatura delle pareti, alla modalità di computo dello scavo, alla lunghezza di 53,9 m dalla quale “*deve essere detratta la lunghezza da posizione A ad immissione fossato*”, sino alla imputazione della responsabilità per le vasche e pozzetti).

La critica operata dall’impugnante alla relazione del c.t.u. mirerebbe in sostanza a riaprire il merito della questione sulla sussistenza ed entità dei vizi rilevati, ossia una questione preclusa in questa sede, ove la cognizione è limitata alla verifica di motivi di nullità del lodo.

Non è dato, dunque, ravvisare alcuna mancanza di motivazione rilevante ai fini dell’art. 829 n. 4 c.p.c. né una omessa valutazione delle eccezioni delle parti rilevante ai fini dell’art. 829, n. 12, c.p.c.

5. L’impugnazione è, pertanto, infondata e va respinta.

6. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte impugnante e vanno poste a suo integrale carico.-

P.Q.M.

definitivamente provvedendo sull’impugnazione del lodo pronunciato fra le parti in data 10/3/2009 presso la Camera arbitrale di Venezia dall’arbitro unico avv. Stefano Sternini, la respinge;

condanna la parte impugnante a rifondere alla parte impugnata le spese processuali da questa sostenute e che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% ai sensi dell’art. 2, co. 2, D.M. 55/2014 e degli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti.

Venezia, 21 luglio 2016.

Il consigliere est.
Guido Santoro

Il presidente
Paola Di Francesco

